

Determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistica

Prot. n.31/15809/2011

OGGETTO: COMUNE DI CARMAGNOLA - PROGETTO PRELIMINARE VARIANTE
PARZIALE AL P.R.G.C. (D.C.C. N. 33 DEL 02/03/2011) - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il progetto preliminare della variante parziale al P.R.G.C., adottato dal Comune di Carmagnola con deliberazione del C.C. n. 33 del 02/03/2011, trasmesso alla Provincia ai sensi del settimo comma art. 17, L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.), in data 22/03/2011 (*prat. n. 42/2011*);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante parziale al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 33 del 02/03/2011 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone:

- 1) la rettifica dell'intersezione tra via Chieri, via Fra Luigi e via del Sole, recependo in cartografia la proposta di sistemazione dell'incrocio già presentato e autorizzato con il permesso di costruire n. 522/C;
- 2) per la sistemazione dell'incrocio tra via Chieri e via Borghetto:
 - ?? la riclassificazione dell'insediamento residenziale consolidato da IA3.2 "Area con edificazione consolidata recente ad uso prevalentemente residenziale di tipo a più piani o in linea con alloggi aggregati, a carattere plurifamiliare" a IA3.1 "Area con edificazione consolidata recente, ad uso prevalentemente residenziale, di tipo isolato a carattere generalmente unifamiliare o a carico urbanistico equivalente";
 - ?? la ridefinizione cartografica e normativa del SUE 43 stralciandone una parte della superficie a favore dell'ambito AI3.1;
 - ?? parziale rilocalizzazione dell'area a Servizi S25 per consentire la riorganizzazione funzionale dell'intersezione, ridestinando la restante parte a parcheggi, funzionali all'adiacente SUE 43 a destinazione terziario commerciale e residenziale;
- 3) individuazione del SUE 41 in luogo dei lotti 402,403 e dell'area a Servizi S24; definizione di un unico innesto su via Chieri in luogo di due traverse separate dall'area a Servizi S24, con ampliamento della carreggiata comunale occupando una porzione della superficie a standards da dismettere, oltre a prevedere dei percorsi pedonali e aree verdi.

La documentazione allegata contiene altresì la verifica del rispetto del settimo comma dell'art. 17 L.R. 56/77, la conformità ai contenuti del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.), del Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) e del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), ed infine nell'Atto

deliberativo d'adozione della Variante sono presenti i termini d'esclusione dal processo di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) ai sensi della D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35, comma 2 dello Statuto Provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Carmagnola con deliberazione C.C. n. 33 del 02/03/2011, la seguente osservazione:

?? le variazioni urbanistiche proposte ed in particolare l'ipotesi di messa in sicurezza dell'incrocio tra via Chieri e via Borghetto e la sostituzione in un unico innesto su via Chieri, in luogo delle due traverse attualmente previste dal P.R.G.C. vigente nel S.U.E. 41, prevedono, in entrambe le proposte, l'impiego di porzioni di ambiti con destinazione urbanistica a Servizi alla residenza per l'ampliamento della carreggiata (vedi S.U.E. 41) o per rettificare l'incrocio tra via Chieri e via Borghetto. Si richiama, in proposito, quanto citato a pag. 11 della *Relazione Illustrativa* in riferimento all'intersezione con via Borghetto: *"la parziale rilocalizzazione dell'area a servizi, che dovrà essere spostata in fregio all'incrocio....., in modo da poter ricavare un adeguato spazio nel quale sviluppare la riorganizzazione funzionale dell'intersezione viaria"* e a pag. 13 in riferimento al S.U.E. 41: *"Contestualmente una porzione della superficie a standard da dismettere al comune viene concentrata in corrispondenza dello svincolo, in modo da poter eseguire non solo l'ampliamento della carreggiata, ma anche percorsi pedonali....."*.

Rammentando che tra le destinazioni d'uso previste dall'art. 21 della L.R. 56/77 per aree a Servizi di pertinenza alla residenza non sono contemplati le carreggiate stradali e i percorsi pedonali, si suggerisce di specificare con maggiore chiarezza, in sede d'approvazione del progetto definitivo della Variante, se si è attuata la riduzione di aree a Servizi e in tal caso, verificarne la compatibilità con il comma 4 art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.;

Inoltre, sarebbe opportuno esplicitare a quale/i proposta/e della Variante in oggetto, si riferiscono gli elementi d'analisi, contenuti nei punti *b* e *c* della Tabella a pag. 19-20 della

Relazione Illustrativa che concorrono a qualificare come non strutturale la Variante (attuata ai sensi del comma 4 dell'art. 17 della 56/77 e s.m.i. – variazione delle aree per standards).

2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante parziale in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
3. **di trasmettere** al Comune di Carmagnola la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 02/05/2011

Il Dirigente
(Arch. Gianfranco Fiora)
F.to in originale